

Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

D.C.C. n. 15 del 8/03/2016

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il Comune di Mantova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 6.2.2001 ha applicato, a partire dal 1° gennaio 2001, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.2.2002 l'aliquota di compartecipazione è stata rideterminata nella misura dello 0,4%;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n.113 del 13 maggio 2003, n. 40 del 3 febbraio 2004, n. 350 del 7 dicembre 2004 e n. 288 del 6 dicembre 2005 l'aliquota dello 0,4 % è stata confermata per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
- con deliberazione n. 11 del 23 marzo 2007 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- Il sopra citato Regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio comunale con le deliberazioni n. 12 del 29 febbraio 2008, n. 112 del 10 dicembre 2008 e n. 110 del 11 dicembre 2009;

VISTO l'articolo 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n.360, ha previsto che i comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO altresì che il sopra citato art. 1 comma 142 ha introdotto, dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n.360 il comma 3 bis il quale prevede che: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

RILEVATO che, con l'art. 3 del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con la sopra citata delibera n. 12 del 29 febbraio 2008, il Consiglio Comunale aveva stabilito che l'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 13.500,00;

CONSIDERATO inoltre che successivamente, con le delibere n. 112 del 10 dicembre 2008 e 110 del 11 dicembre 2009 il Consiglio Comunale ha modificato il sopra citato articolo 3 del Regolamento Comunale innalzando la soglia di esenzione prima per i redditi non superiori ad Euro 15.000,00 e successivamente per quelli non superiori ad Euro 18.000,00;

CONSIDERATO che si rende necessario dare maggiore impulso alla domanda interna grazie a misure che riducono la pressione fiscale al ceto medio oltre a quello medio-basso;

RILEVATA pertanto l'opportunità di incrementare la soglia di esenzione, oggi prevista per i redditi non superiori ad Euro 18.000,00, per i redditi non superiori ad Euro 22.000, e di esentare così dal tributo complessivamente oltre 21.000 cittadini;

RITENUTO dunque, per l'anno 2016, di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,4% e di esentare dal tributo i soggetti con un reddito imponibile complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore ad Euro 22.000,00;

CONSTATATO che il minor gettito derivante dall'applicazione della nuova soglia di esenzione è stimato pari ad Euro 390.000,00;

RILEVATO pertanto che è necessario modificare gli articoli 1, 2, 3 e 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><u>ART. 1</u></p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 1</u></p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.</p>

<p style="text-align: center;"><u>ART. 2</u></p> <p style="text-align: center;">Determinazione dell'aliquota</p> <p>1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata, per l'anno 2010, nella misura dello 0,4%.</p> <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell'aliquota si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione dell'aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 2</u></p> <p style="text-align: center;">Determinazione dell'aliquota</p> <p>1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata, per l'anno 2016, nella misura dello 0,4%.</p> <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell'aliquota si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione dell'aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 3</u></p> <p style="text-align: center;">Esenzioni</p> <p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 18.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 18.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 3</u></p> <p style="text-align: center;">Esenzioni</p> <p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 4</u></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 4</u></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.</p>

VISTI altresi:

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Economico – Finanziario e Tributario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

DELIBERA

di **CONFERMARE**, per l'anno 2016, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,4%;

di **ESENTARE**, per l'anno 2016, dall'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche i soggetti con un reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad Euro 22.000,00;

di **MODIFICARE** conseguentemente gli articoli 1, 3 e 4 del Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<u>ART. 1</u> Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.	<u>ART. 1</u> Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n.

	23 e successive modificazioni e integrazioni.
<u>ART. 2</u> Determinazione dell'aliquota	<u>ART. 2</u> Determinazione dell'aliquota
<p>1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata, per l'anno 2010, nella misura dello 0,4%.</p> <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell'aliquota si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione dell'aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.</p>	<p>1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata, per l'anno 2016, nella misura dello 0,4%.</p> <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell'aliquota si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione dell'aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.</p>
<u>ART. 3</u> Esenzioni	<u>ART. 3</u> Esenzioni
<p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 18.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 18.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.</p>	<p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.</p>
<u>ART. 4</u> Disposizioni di rinvio	<u>ART. 4</u> Disposizioni di rinvio
<p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.</p>

Di PROCEDERE all'inserimento del presente atto nel Portale del Federalismo Fiscale al fine di consentirne la pubblicazione nel sito www.finanze.it